FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

"

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico *Presidente*; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Marco Santaroni *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore *Rappresentante AIA*; del Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 24 settembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015).

(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015).

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

considerato che la questione di diritto sollevata dalla difesa degli incolpati è stata oggetto di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Federale D'Appello, Com. Uff. n. 49/CFA s.s. 2014/15 (dispositivo), la conoscenza delle cui motivazioni appare utile ai fini del decidere.

Rinvia al 29.10.2015 ore 14.30.

(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLO SPORT A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell'elenco della FIGC fino al 31.3.2015) - (nota n. 633 PF 14-15 - prot. n. 2965/F del 23.03.2015).

II deferimento

Con provvedimento 17 giugno 2015, il Procuratore Nazionale dello Sport presso il CONI – applicato ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, 46 e 52 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, giusta provvedimento di applicazione del 29 marzo 2015 (Prot.

N. 3284/f) - ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Gianluca Fiorini, per violazione dell'art. 1 bis del CGS FIGC e dell'art. 5, comma 1, 5 e 6 lett. c) CGS FIGC per (i) essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità propri di chi svolge attività rilevante per l'Ordinamento federale, (ii) aver – attraverso l'invio a più persone di messaggi sms dal 22 febbraio al 21 marzo 2015 - espresso giudizi lesivi della reputazione del Procuratore dott. Stefano Palazzi nonché di tutta la Procura federale della FIGC con espressioni idonee a ledere il prestigio della predetta Procura federale, contenenti attribuzione di fatti determinati di cui non è stata provata la verità.

Le richieste conclusive delle parti

Alla riunione odierna, la Procura nazionale dello Sport – rappresentata dall'Avv. Livia Rossi – ha concluso per l'accertamento della responsabilità del deferito con l'irrogazione della sanzione di anni 1 (uno) di inibizione e ammenda di €5.000,00 (€ cinquemila/00).

Il deferito – presente personalmente - ha illustrato le proprie argomentazioni difensive e richiesto il proscioglimento da ogni addebito.

Motivi della Decisione

1. - Deve essere valutata, in via preliminare, la tempestività di una porzione delle indagini svolte dal Procuratore Nazionale del CONI.

L'art. 32 quinques punto 3. CGS stabilisce, infatti, che la durata delle indagini non può superare "40 giorni dalla iscrizione nel registro del fatto e dell'atto rilevante", e che "gli atti compiuti dopo non possono essere utilizzati".

Tale perentorio termine di conclusione delle indagini è – ai sensi dell'art. 52 punto 1. CGS del CONI - applicabile – previo dimezzamento del medesimo - alla azione della Procura Generale dello Sport del CONI, allorché agisce in funzione vicaria di "applicato".

Nel caso di specie, il provvedimento di "applicazione" - che devesi ritenere contestuale, e, comunque, appena anteriore alla dovuta iscrizione nel registro del procedimento in corso (art. 53 punto 1. CGS CONI) - è del 29.03.2015, mentre la testimonianza del tesserato Carlo Osti risulta assunta solo in data 13.05.2015, e, quindi, successivamente alla scadenza, sia del termine dimezzato di 20 gg. previsto dalla richiamata norma in ordine alla "applicazione", che, comunque, del termine ordinario di 40 gg.

Tuttavia, si deve anche considerare, da un lato, che è proprio la Procura Generale dello Sport a poter autorizzare – in presenza di motivate ragioni - la proroga del richiamato termine di 40 gg "per la medesima durata fino a un massimo di 2 volte", dall'altro, come, nella specie, la mancata comparizione del Fiorini avesse reso necessaria, ai fini della opportuna conferma della autenticità del contenuto dei messaggi SMS da esso inviati, la, altrimenti ultronea, audizione dell'Osti.

Ne consegue che anche la audizione di Osti deve essere ricompresa tra gli atti utilizzabili nell'odierno procedimento.

2. - Il contenuto dei messaggi SMS inviati dal Fiorini al cellulare dell'Osti è gravemente offensivo nei confronti del Dott. Palazzi, di tutti i componenti della Procura Federale e di altri soggetti federali e la relativa condotta – ancorché esauritasi nella comunicazione con

una sola persona – non può restare esente - sul piano sostanziale - da più che fondata critica.

Altro, tuttavia, è valutare se tale comportamento – come già sottolineato assai criticabile, sotto più profili – abbia connotati tali da essere punibile ai sensi delle previsioni per cui è deferimento.

3. - In ordine alla contestata violazione di cui all'art. 5 commi 1, 5 e 6 lettera c) CGS, il Tribunale osserva come non sussista, in radice, la "dichiarazione lesiva pubblicamente espressa" prevista e punita dalla norma in esame.

A prescindere da ogni questione in ordine alla integrazione del requisito della "pubblicità" attraverso una comunicazione apparentemente individuale, ma – in realtà e nella sostanza - inviata a più persone in un ristretto contesto temporale, devesi osservare come non vi è, in questo procedimento, prova sufficiente dell'invio a più destinatari di comunicazioni aventi contenuto offensivo nei confronti dei medesimi soggetti.

La generica dichiarazione di Osti circa il fatto che avrebbe appreso (e non, dunque, personalmente verificato) che i suddetti messaggi sarebbero stati inviati a numerose altre persone, senza nemmeno specificare l'identità di queste ultime, non può costituire, infatti, prova che gli SMS in questione fossero a "destinatario plurimo".

4. - Il difetto di sufficiente prova in ordine al fatto che gli SMS siano stati inviati a più persone non consente di configurare nemmeno la violazione dei generali doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 bis CGS.

Va precisato al riguardo come se vi fosse ragionevole prova di un intento del deferito di far pervenire ai soggetti interessati, e/o comunque far "circolare" le offese ad essi rivolte, la condotta – da ritenere ingiuriosa (ancorché indirettamente, attraverso la prevista "circolazione dell'offesa") – sarebbe certamente punibile, anche a prescindere dal fatto che tale circolazione si sia poi realizzata.

Nella specie, tuttavia, l'unica circostanza certa sono gli apprezzamenti gravemente offensivi nei confronti del Dott. Palazzi, e ad altri soggetti, ma comunicati a una sola persona, e con un mezzo che ne assicurava la riservatezza.

Tali apprezzamenti – come si torna a rimarcare – non possono restare esenti da critica sotto più profili, e, anzi, è evidente come essi configurino in astratto un comportamento contrario ai doveri richiamati dall'art. 1 bis CGS e sanzionabile.

Di contro, però – in funzione scriminante di una condotta altrimenti indebita – occorre fare applicazione di un principio giuridico fondamentale – presente in tutti gli ordinamenti a tutela dei rapporti privati e della libertà di esprimersi all'interno di essi – giusta il quale non è mai punibile, quale che ne sia la gravità e la infondatezza, quanto una sola persona confidi in privato a un'altra sola persona.

Il superamento di tale principio, infatti, porterebbe con sé il sacrificio di una prerogativa naturale di taluni rapporti assai più importante del bene che con tale superamento si tenderebbe a difendere.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie il deferito Gianluca Fiorini dagli addebiti ascrittigli.

(242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (all'epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell'elenco della FIGC) - (nota n. 12876/336 pf14-15 SP/blp del 30.6.2015).

II Deferimento

Con provvedimento 30 giugno 2015, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Gianluca Fiorini, per "violazione dell'art. 1 bis, co 1 del CGS in relazione all'art. 19, co. 3 e 5, del Regolamento Agenti in vigore fino al 31.03.2015, per aver inoltrato, dal 10.07.2014 al 05.11.204, dalla propria utenza telefonica a quella del dirigente Sig. Giuseppe Marotta n. 201 sms telefonici, 61 dei quali prima delle ore 9.00 o dopo le ore 20.30, tra i quali alcuni dal contenuto denigratorio nei confronti del predetto dirigente".

Le richieste conclusive delle parti

Alla riunione del 24.09.2015, la Procura Federale – rappresentata dall'Avv. Dario Perugini – ha concluso per l'accertamento della responsabilità del deferito e la conseguente irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

Il deferito – presente personalmente - ha illustrato le proprie argomentazioni difensive e richiesto il proscioglimento da ogni addebito.

Motivi della Decisione

1. - In via preliminare, è necessario esaminare la richiesta di sospensione del procedimento contenuta nella memoria difensiva del deferito

A tale riguardo devesi premettere come il CGS del Coni e il CGS di questa Federazione abbiano statuito la indipendenza dell'azione disciplinare da ogni altro procedimento giudiziario, stabilendo, da un lato, che – in presenza di specifici fatti, nel novero dei quali è ricompreso "l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto" – resta sospeso il corso dei termini di estinzione del giudizio, ma, dall'altro, che "l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto" (art. 38.5 a)), e ribadendo come - ferma la sospensione dei termini disposta dalla norma di cui sopra – sia sempre "fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di predisporre la prosecuzione del procedimento preliminare" (art. 34 bis. punto 4 CGS FIGC).

La ratio di questo distinguo – tra sospensione dei termini e sospensione del procedimento – risiede, con tutta evidenza, da un lato, nella esigenza di acquisire, nel corso del procedimento disciplinare, le risultanze naturalmente più approfondite dell'eventuale processo penale in corso per il medesimo fatto, anche al fine di non dar luogo a un contrasto di giudicati in punto di fatto, dall'altro, nella autonomia e diversità dei precetti sostanziali dei due ordinamenti, e nella correlata possibilità che un fatto identico - e identicamente accertato - giudicato come penalmente irrilevante, sia invece sanzionabile alla stregua delle regole del diritto sportivo.

In buona sostanza, ove vi sia incertezza nell'accertamento dei fatti, è opportuno avvalersi dei più approfonditi accertamenti svolgibili all'interno del procedimento penale, ma ove il fatto sia sostanzialmente incontroverso, il giudizio sportivo resta del tutto indipendente da quello penale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente, come nella specie – avendo il Fiorini ammesso l'invio degli sms di cui è deferimento, e non dedotto altre circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere – l'odierno procedimento possa proseguire senza attendere gli accertamenti e la decisione del giudizio penale pendente a carico del deferito ai sensi dell'art. 660 c.p.

2. - Il Fiorini - anche nella propria difesa orale – ha insistito in ordine alla natura non offensiva degli sms indirizzati al Marotta, sottolineando anche come – ove quest'ultimo non avesse gradito questa interlocuzione – avrebbe certamente potuto e dovuto lamentarsene, e che ciò avrebbe agevolmente posto fine a ogni questione.

Le deduzioni dell'incolpato non sono condivisibili.

- Il contenuto ingiurioso invero, individuabile, ricomprendendo in esso anche le espressioni generalmente minatorie, o dichiarative di infauste prognosi in ordine all'operato dell'interlocutore, che hanno, anch'esse, una valenza denigratoria e genericamente offensiva delle comunicazioni in esame, è come risulta dalla trascrizione che segue di taluni dei 201 messaggi inviati incontrovertibile:
- "...Quindi avanti con coraggio contro della gente supponente e irrispettosa come Sogliano, Marotta, Sabatini etc.... alla fine la mia protesta metterà queste persone con le spalle al muro... i tempi dell'omertà son finiti e anche quelli degli arricchimenti indebiti..." (14.9.2014 ore 13:20);
- "cmq gli Agnelli sono proprio dei "paraculo" come d'altronde Marotta che ride sempre e che fa il "political correct" in pubblico... adesso che ... con vergognosi 27 milioni di buon uscita (mai vergognosi quanto lo stipendio di Marotta) " (25.9.2014 ore 20:56);
- "nel giorno in cui segna Morata di fronte a Sartori al quale l'avevo offerto tre anni fa in prestito gratuito... morata fa fare bella figura a Paratici e Marotta che non sono dei geni e ingrassano il loro amico bozzo..." (30.9.2014 ore 17:02);
- "...ma i due ruffiani Marotta e Paratici salvano il loro deretano e portafoglio e personale solo grazie all'acquisto di Morata che io gli ho servito su un piazza d'argento... per il resto si affidano all'usato sicuro made in tinti e pastorello. L'arrivo di Cole, Keita, Evra sono un insulto al calcio italiano (5.10.2014 ore 22:13);
- "...ma mi faccia il piacere il ragionier Marotta!! (come dice Lotito) ... ce ne sono di cose inaccettabili nel calcio da decenni e tante arrivano da lei e dal suo vassallo Paratici, ... per cui la Sua conferenza stampa è "puerile" (così come lei definisce i miei sms,) ... (6.10.2014 ore 13.59.);
- "...ho scritto a lui valuterà l'operato di chi ha dato 3 milioni a Raiola su basi arbitrarie oltre che la Consob italiana ... qualsiasi cda deve rispondere agli azionisti... forse Marotta a ragioneria era un pessimo studente" (17.10.2014 ore 10:48);
- "ho letto il curriculum di Marotta che non conosco e confermo che la mia sensazione che sia scarso e Palancaio è fondata" (25.10.2014 ore 11:36);
- "consiglio al rag. Marotta di guardare un film degli anni '60 ambientato in Cornovaglia dal titolo "un uomo per tutte le stagioni" che parla della storia di Tommaso Moro cancelliere del re Enrico VIII (quello dello scisma della chiesa anglicana)" ...Tommaso Moro chiamato in giudizio per essere stato integerrimo disse al falso testimone: "che uomo piccolino che

sei hai conquistato il mondo per perdere la tua anima" ...Gianluca Fiorini" (31.8.2014 ore 11:16).

- 3. Quanto, poi, al fatto che il Marotta non avrebbe mai segnalato alcun fastidio né richiesto al Fiorini di cessare la propria attività comunicativa a prescindere da ogni questione in ordine alla fondatezza di queste asserzioni devesi osservare come il deferito vuoi per il richiamato contenuto dei propri messaggi, vuoi per il fatto che non risulta che ai medesimi sia mai stato dato riscontro di sorta non poteva certamente ritenere che la propria interlocuzione fosse gradita.
- 4. L'incolpazione elevata dalla Procura Federale appare, dunque, fondata sia sotto il profilo del contenuto offensivo dei messaggi in questione, sia in considerazione delle molestie che essi hanno ancor più certamente arrecato al Marotta.

Infatti è anche possibile – ancorché non scriminante – che il soggetto destinatario di dichiarazioni offensive non se ne curi, e non subisca, dunque, alcun pregiudizio (anche se l'iniziativa assunta in sede penale esclude anche questa ipotesi).

É certo, invece, che un numero così elevato di lunghi messaggi – taluni dei quali inviati in orari solitamente dedicati alla vita domestica e al riposo – danno luogo a un fastidio non trascurabile

5. - Non risulta, invece, contestato – difettandone, invero, la prova (ancorché il contenuto e il tenore di talune delle comunicazioni in esame potrebbe far presumere che le stesse fossero "circolari", e indirizzate a più destinatari) il fatto che farebbe assumere alla condotta anche un più grave contenuto sostanzialmente diffamatorio, e, cioè, che identici messaggi siano stati inviati anche ad altri soggetti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiarata la responsabilità del deferito Gianluca Fiorini per le violazioni di cui è deferimento – gli infligge la sanzione della inibizione a svolgere qualsivoglia attività in sede federale per la durata di mesi 2 (due).

(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD SELARGIUS CALCIO - (nota n. 1988/770 pf14-15 GT/dl del 26.8.2015).

II Deferimento

Con atto del 26 agosto 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Società ASD Selargius Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per la condotta ascritta al Signor Emiliano Melis, suo tesserato in qualità di calciatore all'epoca dei fatti, consistita nella violazione della norma di cui al combinato disposto degli artt. 30, commi 2 e 4, dello Statuto della F.I.G.C. e 15 del Codice di Giustizia Sportivo, per essere venuto meno al vincolo di giustizia sportiva e, più in particolare, per avere presentato davanti al Tribunale Civile di Cagliari il ricorso per decreto ingiuntivo n. 1998/14 ing. N. 4170/14 R.A.C., senza avere preventivamente richiesto ai competenti Organi Federali l'autorizzazione al ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia.

Nei termini consentiti dalla normativa la Società deferita non ha depositato memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita con la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione della penalizzazione di 3 (tre) punti da scontare nella stagione in corso e l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Motivi della decisione

In data 14 febbraio 2014 il Presidente della ASD Selargius Calcio ha inoltrato alla Procura Federale un esposto nel quale faceva presente la circostanza per cui il calciatore Emiliano Melis, tesserato con la predetta Società per la stagione sportiva 2013/2014, aveva depositato dinanzi al Tribunale Civile di Cagliari un ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il recupero della somma di euro 25.925,21 reclamata per l'attività svolta nella stagione sportiva 2010/2011.

Detta iniziativa era stata assunta dal calciatore senza avere richiesto ed ottenuto l'autorizzazione per ricorrere alla giurisdizione statale in deroga al vincolo d giustizia così come previsto dall'art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto della F.I.G.C.

La circostanza di cui sopra è stata peraltro pacificamente ammessa dal Sig. Emiliano Melis il quale, ascoltato dalla Procura Federale, ha riconosciuto il fatto addebitatogli precisando che il ricorso per decreto ingiuntivo riguardava il pagamento di premi non risultanti nell'accordo economico sottoscritto e depositato in Lega.

In data 8 luglio 2015 il Sig. Emiliano Melis ha presentato una istanza per applicazione di sanzione sportiva ex art. 32 sexies CGS nella misura di mesi quattro di squalifica ed euro 400,00 di ammenda; detta istanza ha ottenuto il consenso della Procura Federale e nessuna osservazione da parte del Presidente Federale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto il Tribunale ritiene che, sebbene la violazione della clausola compromissoria sia stata compiuta proprio in danno della ASD Selargius Calcio, la Società deferita debba comunque rispondere per responsabilità oggettiva ex art. 4 n. 2 CGS dell'operato del proprio calciatore Emiliano Melis.

Secondo costante orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva anche recentemente confermato (vedi C.U. n. 19/C.F.A. stagione 2015/16) la responsabilità oggettiva, pur prescindendo dall'accertamento di qualsivoglia forma di colpa a carico della Società, trova tuttavia giustificazione nell'autonomia dell'Ordinamento Sportivo, rispondendo all'esigenza di assicurare il regolare svolgimento dell'attività sportiva. Gli Organi di giustizia possono però graduare le sanzioni da irrogare in relazione alle circostanze specifiche, compresa quella del conseguimento di uno svantaggio piuttosto che di un beneficio dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato, come di fatto è accaduto nel caso di specie.

Sanzione congrua appare quella indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in considerazione di quanto sopra, applica nei confronti della ASD Selargius Calcio la sanzione della ammonizione.

(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE DI NICOLA (attuale responsabile area tecnica della Società L'Aquila Calcio s.s. 2014/15 e legale rappresentante di fatto della Società Morro D'Oro - (nota n. 0411/327 pf14-15 GT/dl del 9.7.2015).

II Deferimento

Con atto del 9 luglio 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Ercole Di Nicola, Responsabile per la stagione sportiva 2014/15 dell' Area Tecnica della Società L'Aquila Calcio e all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società Morro D'Oro – Settore Giovanile, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 8 del CGS per avere firmato, nel periodo in cui era dirigente della Società ASD Morro D'Oro, scritture false, apponendovi il timbro della ASD Morro D'Oro - Settore Giovanile, con la firma apocrifa del Sig. Scarpone Mario, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio e di appropriarsi di denaro contante corrispettivo dei contratti pubblicitari; inoltre per essersi appropriato di denaro contante, per un ammontare pari ad euro 525.824,00 corrispettivo dei proventi di contratti di sponsorizzazione della menzionata Società; inoltre per avere compilato indebitamente alcuni assegni bancari, recanti firma apocrifa del Sig. Scarpone Mario, titolare del conto corrente, quale formale detentore del patrimonio della Società; infine per avere evaso (negli anni 2008 e 2009) in qualità di amministratore di fatto della ASD Morro D'Oro – Settore Giovanile, le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non presentando le dichiarazioni relative alle citate imposte. Nei termini consentiti dalla normativa federale il deferito ha fatto pervenire una memoria

difensiva.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto dichiararsi la responsabilità del Sig. Di Nicola per i fatti di cui all'atto di deferimento, con consequente applicazione nei confronti di quest'ultimo della sanzione di 5 (cinque) anni di inibizione.

È altresì comparso il Sig. Di Nicola, assistito dal proprio legale, quest'ultima si è riportata alle memorie difensive e ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito; il Sig. Di Nicola ha rilasciato spontanee dichiarazioni in propria difesa concludendo per il proprio proscioglimento.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rileva che dalla documentazione allegata all'atto di deferimento si evince che nel caso in esame risultano integrati gli estremi previsti dall'articolo 38 comma 5) lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, essendo stato iniziato un procedimento penale riguardante gli stessi fatti addebitati in sede di procedimento disciplinare al Sig. Ercole Di Nicola, il quale è stato anche sottoposto, in relazione ai fatti di cui sopra, a misure di custodia cautelare. Nel procedimento penale potranno essere compiutamente accertate, ad avviso del Tribunale, circostanze di fatto tali da fornire ulteriori elementi utili di giudizio, allo stato non ricavabili con sufficiente grado di certezza dagli atti, ai fini della definizione del presente procedimento.

Tanto premesso, ritenutane l'opportunità,

ordina

la sospensione del procedimento, disponendo altresì la sospensione dei termini per la pronuncia della decisione di primo grado ai sensi dell'articolo 34 bis n. 1 del CGS della FIGC per tutta la durata della sospensione sopra disposta.

(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 1935/386 pf14-15 DP/fda del 25.8.2015).

II deferimento

Con provvedimento del 25.08.2015 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rispettivamente, il Sig. Carmine Ferrara, Presidente e legale rappresentante della SSD Battipagliese Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1 bis, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 del CGS, nonché la medesima Società, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, per non avere il Ferrara corrisposto all'allenatore Emilio Longo le somme accertate dal Collegio arbitrale della LND con decisione prot. 107/34, pubblicata sul C.U. n. 1 del 18.10.2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; la Società in ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

II dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Carmine Ferrara;
- 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC e ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) a carico della SSD Battipagliese Calcio Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti, pur ritualmente convocati.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Appare del tutto palese e peraltro incontestato il mancato pagamento della somma dovuta di € 3.530,00 a favore del Sig. Emilio Longo, a suo tempo allenatore della Società in questione, entro i trenta giorni previsti dalle vigenti disposizioni federali (art.94 ter comma 13 delle NOIF dalla comunicazione del provvedimento in tal senso assunto dal Collegio arbitrale della L.N.D.

In sede di audizione il Sig. Ferrara ha dichiarato che in sede di acquisizione della Società era stata esibita perizia giurata non recante tale credito vantato dall'allenatore; peraltro la precedente dirigenza, contattata dal Ferrara all'atto della comunicazione della delibera del Collegio arbitrale in data 12.11.2014, aveva ribadito che non sussistevano pendenze nei confronti di tesserati.

Tale circostanza, tuttavia, non esime il legale rappresentante dalla responsabilità disciplinare a lui ascritta, ben potendo egli adempiere all'obbligazione maturata nei trenta giorni imposti dalla richiamata normativa.

Ne discende che il Sig. Ferrara si é reso responsabile della violazione dell'art. 8, commi 9 e 10 del CGS Dalla responsabilità del Presidente deriva quella in via diretta della Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge, a carico del Sig. Carmine Ferrara, la sanzione dell'inibizione per 6 (sei) mesi, e a carico della SSD Battipagliese Calcio Srl quella di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel caso di iscrizione a un campionato organizzati dalla Figc.

Il Presidente del TFN Sez. Disciplinare Avv. Sergio Artico

"

Pubblicato in Roma il 1 ottobre 2015.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio